

Parte Quarta

LEGISLAZIONE ANNO 1999

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

Le disposizioni che interessano l'INPS sono le seguenti:

Art. 3, comma 1,

dispone, con decorrenza 1.1.1999 la soppressione del contributo destinato al finanziamento degli Asili nido, dell'ENAOLI ed il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il contributo GESCAL è cessato dal 31.12.1998 (mancata proroga L. n. 335/95);

Art. 3, comma 3,

nei confronti dei settori, per i quali altre aliquote contributive di finanziamento delle gestioni relative alle prestazioni temporanee sono inferiori rispetto a quelle del settore industria, la soppressione delle aliquote di cui al comma 1 è differita all'1.1.2000. La soppressione dei contributi predetti è subordinata all'emissione (art. 8, comma 5) di appositi decreti;

Art. 13,

detta le linee guida del processo di monetizzazione dei crediti INPS attraverso la cessione e la loro successiva cartolarizzazione. Per l'effettiva applicazione della norma in esame è prevista la emanazione di ulteriori specifiche norme in ordine alla tipologia ed ai valori dei crediti ceduti, le modalità tecniche, i tempi ed il prezzo di cessione.

I crediti contributivi presi in considerazione - ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni - sono quelli già maturati e che matureranno sino alla data di cessione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto. (Vedasi in proposito il D.L. 6/9/98 n. 308);

Art. 34, comma 9,

con riferimento all'art. 59, comma 34, della legge 449/97 (legge finanziaria 1998) esclude, per il 1998 e il 1999 dalla ripartizione a mezzo della

Conferenza dei Servizi, una quota pari al 50% della somma assegnata alle gestioni artigiani e commercianti dalla legge n. 663/96 (legge finanziaria 1997) per i fini di cui all'art. 37, comma 3, lett. c, della legge n. 88/89;

Art. 35, commi 3, 4 e 6,

autorizza, dall'esercizio finanziario 1999, trasferimenti in favore dell'INPS a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Dispone trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a regolazione delle anticipazioni usufruite dall'INPS negli anni 1997 e 1998 tramite l'Ente Poste e le Poste Italiane s.p.a. al fine di fronteggiare fabbisogni finanziari delle Gestioni di cui sopra. I trasferimenti sono effettuati con vincolo di destinazione alle Poste Italiane ad estinzione delle partite debitorie per le anticipazioni di tesoreria ricevute.

Istituisce presso l'INPS apposita contabilità per evidenziare i rapporti debitori verso lo stato da parte delle Gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;

Art. 65,

con effetto dall'1.1.1999 è concesso un assegno pari a £ 200.000 a favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori ed un reddito non superiore a 36 milioni annui. L'assegno è erogato dai Comuni e corrisposto a domanda;

Art. 66,

con riferimento ai figli nati successivamente all' 1.7.1999, alle madri cittadine italiane residenti che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di maternità pari a £ 200.000 mensili nel limite massimo di 5 mensilità, elevato a £ 300.000 mensili per i parti successivi all'1.7.2000. L'assegno è erogato dai Comuni con decorrenza dalla data del parto. Il diritto all'assegno in parola è modulato secondo la composizione del nucleo familiare e del reddito;

Art. 76,

prevede per le imprese del settore agricolo un nuovo condono per tutti i contributi previdenziali ed assistenziali omessi nei periodi maturati a tutto il 31.12.1997. La regolarizzazione può avvenire: con pagamento rateale, 20

rate semestrali consecutive di pari importo a partire dal 31.5.1999 con la maggiorazione, dalla seconda rata, dell'1% annuo per il periodo di differimento; con unico versamento entro la data di cui sopra, in questo caso è previsto uno sconto sulla quota capitale, mediante l'attualizzazione, al tasso legale, dei contributi e premi dovuti in base alle predette 20 rate. Il condono è a domanda e possono essere sanati anche eventuali somme residue di precedenti condoni.

Il decreto legge 24.5.1999, n. 148, convertito con modifiche nella legge 21 luglio 1999, n. 236 dispone che la regolarizzazione del pagamento avvenga in 20 rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31.10.1999, la seconda da versare entro il 15. 12. 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31. 5. 2000, secondo le modalità fissate dagli enti stessi.

Legge 23 dicembre 1998, n. 449 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)”.

Art.4,

adeguata a 24.891 miliardi i trasferimenti all'INPS a fronte degli oneri di cui all'art. 37, comma 3, lettera c, della legge n. 88/89 da ripartire, con la procedura della Conferenza dei Servizi, fra il FPLD, le Gestioni dei lavoratori autonomi e la Gestione minatori; a 6.150 miliardi il contributo, da ripartire fra il FPLD e le Gestioni artigiani e commercianti, a fronte degli oneri derivanti dalle pensioni di invalidità liquidate con decorrenza anteriore alla legge n. 222/84.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999. “Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion”.

La fissazione delle aliquote sulle accise fa scattare dall'1/1/1999 la soppressione del contributo destinato al finanziamento degli asili nido, dell'ENAOI e del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all' art. 3 della legge n. 448/1998

La soppressione delle aliquote opera a partire dal periodo di paga in corso al 16 gennaio 1999 e, quindi, ha effetto dal mese di gennaio 1999.

Rimane fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 448/98 con il quale si dispone che nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione relativa alle prestazioni temporanee sono inferiori rispetto a quelle del settore industria, la soppressione delle aliquote sopracitate è differita all'1.1.2000. *segue*

Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 gennaio 1999
“Determinazione, per l'anno 1999, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse”.

IL decreto ha provveduto alla determinazione, per l'anno 1999, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. “ Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”.

Viene emesso in attuazione della delega conferita al governo con l'art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 37 recante disposizioni per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.

Gli articoli 24 e seguenti del decreto in parola hanno disposto che, a decorrere *dal 1° luglio 1999*, la riscossione mediante ruolo diviene il metodo ordinario di recupero anche dei crediti degli enti previdenziali e delle entrate degli enti territoriali.

Il termine del *1° luglio* è stato spostato al *1° ottobre* dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.

Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 21 aprile 1999 “Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all’anno 1997”.

Adegua per l’anno 1997 il contributo dello Stato a favore del Fondo di previdenza del clero da 10.531 miliardi a 10.953 miliardi.

Legge 30 aprile 1999, n.130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.

La legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuati in blocco se si tratta di una pluralità di crediti.

Sono previsti i requisiti, l’ambito di applicazione, il programma dell’operazione, che può essere offerta sia ad investitori professionali che non professionali, le norme per la società di cartolarizzazione dei crediti, in cui si precisa che i crediti relativi a ciascun’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società e da quello relativo ad altre operazioni, le modalità e l’efficacia della cessione ed infine le disposizioni fiscali e di bilancio.

Ai fini dell’imposta sui redditi i nuovi titoli sono equiparati alle obbligazioni emesse da società quotate ed in materia di bilancio è disposto che le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti possono essere imputate direttamente alle riserve patrimoniali, se riguardanti contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa. Le stesse somme devono essere imputate sul conto economico in quote costanti nell’esercizio in cui si è eventualmente registrata la diminuzione di valore e nei quattro esercizi successivi.

Legge 13 maggio 1999, n. 133. “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”.

Le norme di natura fiscale di particolare interesse riguardano:

Art. 2,

la modificazione della tassazione dei redditi di impresa delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria, conferendo delega al Governo, da esercitarsi attraverso decreti legislativi;

Art. 3,

la delega al Governo diretta a riordinare il regime fiscale sia delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari sia del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti;

Art. 7,

l'esclusione, nel rapporto di lavoro interinale, dell'applicazione dell'IVA sugli oneri retributivi e previdenziali che la legge dispone siano anticipati dall'impresa fornitrice di lavoro temporaneo e riaddebitati all'impresa utilizzatrice la quale è, tuttavia, obbligata a corrisponderli direttamente al lavoratore in caso di inadempienza da parte dell'impresa fornitrice.

Lo scopo della norma è quello di evitare che venga assoggettata all'IVA la retribuzione del lavoratore dipendente, per sua natura estranea alla sfera impositiva del tributo. Ciò al fine di rendere meno gravoso per le imprese il ricorso al lavoro interinale;

Art. 15,

la modifica del regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nel senso di non considerare imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della

normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

Sono previste disposizioni in materia di occupazione, di previdenza, di interventi in campo sociale e di previdenza integrativa degli enti, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Tra le suddette norme assumono particolare rilevanza:

Art. 45, interventi a favore dell'occupazione,

una serie di deleghe al Governo per emanare entro il 31.12.1999 uno o più decreti legislativi contenenti norme attraverso le quali realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, riservando particolare attenzione al ruolo della formazione professionale.

Il termine del 31.12.1999 è stato prorogato al 30.4.2000 (art.1, legge 2 agosto 1999, n. 263 di conversione del decreto legge 1 luglio 1999, n. 214);

Art. 50, interventi di carattere sociale,

la modifica gli art. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità, attribuendo all'INPS l'attività di erogazione delle prestazioni, sulla base dei dati forniti dai Comuni ai quali rimane attribuita la facoltà concessiva ed il relativo onere;

Art. 57, detta principi per il riordino degli enti previdenziali;

Art. 58, disposizioni in materia previdenziale:

comma 1,

le modifiche al decreto leg.vo 16.9.1996, n. 565 relativo alla gestione "Mutualità pensioni" nel senso di prevedere, a far tempo dall'1.1.1999, una contribuzione non inferiore a £.50.000 mensili, superando la normativa precedente che prevedeva la presenza di 5 classi di contribuzione; previsione di apposite tabelle, approvate dal Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, contenenti i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico;

commi 2,3,4,5,6, 7,

la costituzione di un Fondo gestito da un comitato amministratore, per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26 della legge n.335/95, alla quale sono iscritti i lavoratori che svolgono forme di collaborazione coordinata e continuativa; il suddetto comitato è composto da tredici membri tra i quali sei sono eletti dagli iscritti al Fondo stesso;

comma 8,

modifiche al decreto leg.vo n. 124/93 che prevedono:

- la possibilità, per gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, di gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione nonché di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali, anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui detengono la maggioranza di capitale;
- l'estensione delle possibilità riconosciute all'iscritto al fondo, almeno da otto anni, di ottenere l'anticipazione dei contributi versati, con facoltà di reintegrazione della posizione nel fondo; cumulo di tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi delle anticipazioni;

Art. 64, disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti, di cui alla legge 20.3.1975, n.70,

comma 1,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sono istituite, ai sensi del decreto leg.vo n. 124/93, forme di previdenza complementare per il personale dipendente degli enti di cui alla legge n. 70, compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto leg.vo n. 509/94;

comma 2,

la soppressione, a far tempo dal 1° ottobre 1999, dei fondi per la previdenza integrativa dell'AGO per i suddetti dipendenti, nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 761/79, con contestuale cessazione della corresponsione delle aliquote contributive;

comma 3,

il riconoscimento a favore degli iscritti della quota di pensione integrativa maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite alla data del 1° ottobre 1999 e calcolata ai sensi delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, che resta a tal fine confermata. Tale quota viene attribuita in aggiunta al trattamento pensionistico liquidato a carico dell'AGO;

comma 4,

l'attribuzione a carico del bilancio degli enti degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in essere e delle suddette quote di pensione;

comma 5,

l'applicazione di un contributo di solidarietà, pari al 2%, sulle prestazioni integrative dell'AGO erogate o maturate presso i fondi o la gestione speciale suddetta;

comma 6,

la determinazione, dal 1° gennaio 1999, dell'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati dal 1° gennaio 1995 dalla gestione speciale ex art. 75, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile nella stessa gestione per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20% e comunque non inferiore al trattamento minimo AGO, aumentato del 25% per quaranta anni di servizio;

comma 9,

l'emanazione di uno o più decreti ministeriali con i quali dare attuazione al contenuto del presente articolo, attraverso disposizioni regolamentari;

Decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modifiche nella legge 21 luglio 1999, n. 236 “Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura”.

Dispone, tra l'altro, che la regolarizzazione contributiva in agricoltura di cui all'art. 76 della legge 23.12.1998, n. 448 avvenga in 20 rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31.10.1999, la seconda da versare entro il 15.12.999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31.5.2000, secondo le modalità fissate dagli enti stessi.

Legge 9 giugno 1999, n. 172 “Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali”.

E' prevista la riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali con il differimento fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in parola.

Decreto dirigenziale 11 giugno 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1999”.

Determina le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1999 suddivise per ciascuna provincia.

Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e del ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 15 luglio 1999 n. 306 “Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Il regolamento reca disposizioni per la concessione con effetto dall'1.1.1999 di un assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli ed un reddito non superiore a 36 milioni e di un assegno di maternità, ex artt. n. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, erogati dall'INPS, sulla base dei dati forniti dai Comuni ai quali è attribuita la facoltà concessiva ed il relativo onere, ex art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

In sede di prima attuazione la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità, per i nati successivamente all'1.7.1999, possono essere presentate ai Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento in parola (21.3.2000).

A regime i termini scadono il 31 gennaio di ogni anno per l'assegno per il nucleo familiare e sei mesi dopo il parto per quello di maternità.

L'INPS, con le sue strutture, provvede al pagamento degli assegni concessi dai Comuni, e con cadenza semestrale posticipata, per l'assegno per il nucleo familiare, ed in unica soluzione, per l'assegno di maternità.

Nell'anno successivo al pagamento degli assegni l'INPS, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, presenta distinte rendicontazioni degli oneri assunti per la corresponsione degli assegni stessi che il Ministro per la Solidarietà sociale provvede a rimborsare a valere sui fondi previsti dagli artt. n. 65 e 66 della legge n. 448/98.

I Comuni, infine, provvedono in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 luglio 1999 “Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e di quello di mobilità”.

Il limite di spesa per l'anno 1999 per i trattamenti di integrazione salariale straordinari e di mobilità è fissato in complessivi 60 miliardi così ripartiti:

- 40 miliardi per il trattamento di mobilità;
- 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1999.

La norma prevede i criteri per la concessione dei trattamenti in parola e dispone che l'INPS, sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni, è tenuto a comunicare con cadenza semestrale al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa afferenti l'erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziare.

Decreto legge 6 settembre 1999, n. 308 “Disposizioni urgenti in materia di cessione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi”.

Il decreto-legge apporta una serie di modifiche agli artt. 13 e 15 della legge n. 448/98, che ha disciplinato la cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS, e adegua la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle prassi dei mercati finanziari internazionali, per consentire di realizzare più agevolmente l'operazione stessa.

I crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS già maturati e che matureranno sino al

31 dicembre 2001, sono ceduti in massa ed a titolo oneroso, anche al fine di rendere più celere la riscossione.

Per il concreto svolgimento dell'operazione l'INPS dovrà avvalersi di uno o più consulenti scelti con l'assistenza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica sulla base di procedure competitive tra primarie banche italiane e straniere.

Uno o più decreti interministeriali stabiliranno in via definitiva tutti gli aspetti quantitativi, di prezzo nonché tecnico-operativi della cartolarizzazione.

I titoli emessi a fronte della cessione ed i prestiti contratti, per finanziare l'acquisto dei crediti INPS, potranno essere garantiti in tutto o in parte dallo Stato. La garanzia sarà concessa con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1999. Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, c.2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 214/99, convertito nella legge n. 263/99 (Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato), le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.

Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 la comunicazione sarà inviata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato.

Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di apprendistato, devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolare la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione delle finalità previste dalla legge di cui sopra, attraverso l'attività di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui è affidato il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390 “Disposizioni per il finanziamento dei lavori socialmente utili”.

Dispone la proroga fino al 30 aprile 2000, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, dei progetti di lavori socialmente utili e dei progetti di pubblica utilità.

Il decreto, non convertito in legge, è stato abrogato con l'art. 62, comma 6, legge n. 488/99. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto in parola.

Legge 5 novembre 1999, n. 402, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi”.

La legge apporta una serie di modifiche agli artt. 13 e 15 della legge n. 448/98, che ha disciplinato la cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS, e adegua la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle prassi dei mercati finanziari internazionali, per consentire di realizzare più agevolmente l'operazione stessa.

I crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'art. 1, commi 217 e seguenti, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS già maturati e che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti in massa ed a titolo oneroso, anche al fine di rendere più celere la riscossione.

Per il concreto svolgimento dell'operazione l'INPS dovrà avvalersi di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica e di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di procedure competitive tra primarie banche italiane e straniere e, per il consulente terzo, tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione.

Sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce, ogni sei mesi a decorrere dalla data di costituzione della società di cartolarizzazione, al Parlamento riguardo ai risultati economico-finanziari ottenuti.

Uno o più decreti interministeriali stabiliranno in via definitiva tutti gli aspetti quantitativi, di prezzo nonché tecnico-operativi della cartolarizzazione.

I titoli emessi a fronte della cessione ed i prestiti contratti, per finanziare l'acquisto dei crediti INPS, potranno essere garantiti in tutto o in parte dallo Stato. La garanzia, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa.

Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti ministeriali citati, l'INPS può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e con delibere del proprio Consiglio di Amministrazione, la cessione dei crediti e ciò al fine di realizzare celermente i propri incassi. La cessione, al momento del trasferimento del credito, libera il cedente nei